

REPUBBLICA ITALIANA REP. ....

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

C.F. 97076950589

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE  
DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL  
MERCATO**

CIG

L'anno .....addì ..... del mese di ..... nella sede dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in Roma, Piazza Giuseppe Verdi 6/A, innanzi a me dott.ssa Rossella Franzese, Ufficiale Rogante della medesima Autorità, ai sensi dell’art. 40, comma 5 del relativo regolamento che disciplina l’autonomia contabile, nominato con determina n. 242 del 27 novembre 2014 del Segretario Generale, senza la presenza di testimoni per espressa rinuncia fatta con il mio consenso dei nominati comparenti, sono comparsi i Signori:

- 1) .....in qualità di.....e rappresentante dell’Autorità medesima in forza dell’art. 63, comma 3 del suddetto regolamento di disciplina dell’autonomia contabile (di seguito per brevità anche “Committente” o “Autorità”);
- 2) in qualità di ..... della società .....

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la società stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

#### PREMESSO CHE

- in relazione all'espletamento della procedura aperta sotto soglia comunitaria (ex artt. 36 e 60 D.lgs.50/2016), con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n..... del ....., il bando per l'affidamento a terzi del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell'Autorità per un biennio, con facoltà per l'Autorità di richiedere il rinnovo per ulteriori 24 mesi e per un valore complessivo stimato pari ad € 111.164,00 onnicomprensivi;
- tale pubblica competizione è stata tenuta presso la sede dell'A.G.C.M.
- alla predetta procedura hanno partecipato le seguenti Società:
  
- in base alla valutazione tecnico - economica, la migliore offerta, sotto il profilo di cui sopra, è risultata quella della ..... con sede legale in 3 ,per un valore complessivo stimato pari a € ..(Euro /00 ) calcolato applicando le percentuali di ribasso alle provvigioni massime di ciascuna copertura assicurativa, poste a base di gara.;
- l'appalto viene concesso subordinatamente all'osservanza di tutte le condizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara, negli obblighi contrattuali, nonché delle condizioni contenute nell' offerta presentata dalla Società..... in sede di gara che qui si intende riportata come parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente unita al medesimo.

- l'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dal Codice Etico della Committente consultabile sul sito internet [www.agcm.it](http://www.agcm.it);
- d) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Nel corpo del presente Contratto, i termini e le espressioni di seguito indicati debbono essere interpretati secondo le definizioni che vengono date in quest'articolo:

*Committente*: l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,

*Fornitore o broker*: l'impresa aggiudicataria,

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Articolo 1 Oggetto del contratto e responsabile del procedimento.**

Oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio di consulenza e intermediazione (brokeraggio) assicurativa, secondo le specifiche indicate nell'Offerta, negli Obblighi contrattuali e secondo quanto dettagliato al successivo art. 2.

L'attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

E' designata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, Responsabile del procedimento la dott.ssa Antonietta Messina.

#### **Articolo 2 Caratteristiche tecniche e modalità di esecuzione del servizio**

Il servizio, da eseguirsi con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale, ha ad oggetto le seguenti prestazioni indicate, ancorché in maniera non esaustiva:

- a. valutazione ed analisi delle coperture assicurative esistenti ed individuazione delle esigenze di nuove eventuali coperture occorrenti;
- b. gestione delle polizze assicurative in corso (indicate all'art. 3 "*Situazione assicurativa dell'Autorità*" degli Obblighi contrattuali);
- c. identificazione di economia di spesa adottabile nella gestione dei rischi al fine di garantire l'economicità e l'efficacia dei programmi assicurativi;
- d. collaborazione all'esecuzione dei contratti stipulati, segnatamente nella fase di apertura e trattazione globale dei sinistri, della fase di risarcimento e/o indennizzo danni; attività di monitoraggio sullo stato dei sinistri; assistenza nella trattazione delle pratiche relative ai sinistri, compresi quelli già verificatisi e/o ancora pendenti alla data di conferimento dell'incarico, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, al fine di giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione da parte delle compagnie di assicurazione, sia nei confronti dell'Autorità e/o degli assicurati (es. personale dipendente), che di eventuali terzi. L'Autorità ed il broker dovranno procedere, per le rispettive coperture, secondo le modalità specificate all'art. 2 degli Obblighi contrattuali;
- e. gestione degli atti finalizzati all'interruzione del termine di prescrizione dei sinistri, tramite invio degli stessi alle Compagnie, nonché dei rapporti con l'Autorità, le Compagnie medesime, i periti di volta in volta dalle stesse incaricati per una migliore e più efficiente gestione dei sinistri;

f. attività di assistenza e consulenza finalizzate alla stipulazione di contratti assicurativi ed eventuali proroghe, rinnovi, modifiche ed ogni attività necessaria:

1. identificazione, analisi e valutazione dei rischi rispetto all'attività svolta, ai servizi erogati ed al patrimonio mobile ed immobile e di ogni altro aspetto relativo alla posizione giuridica dell'Autorità;
2. studio di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali, supporto alle indagini di mercato, etc.;
3. monitoraggio del programma assicurativo dell'Autorità affinché lo stesso conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e delle modifiche necessarie, ferma restando la necessità che qualsiasi azione individuata dal Broker debba essere preventivamente autorizzata dall'Autorità stessa;
4. presentazione di una relazione contenente la proposta di individuazione del programma assicurativo ottimale per l'Autorità;
5. assistenza e collaborazione nella predisposizione della documentazione di gara, anche per singole polizze, in tempo utile per consentire l'indizione e l'espletamento delle procedure per l'affidamento delle polizze in scadenza - ovvero per attivare nuove coperture richieste da normative sopravvenute e/o da nuove esigenze dell'Autorità - senza soluzione di continuità per i contratti in essere e,

comunque, entro e non oltre trenta giorni solari dalla richiesta dell'Autorità ,ovvero, il minor termine oggetto di Offerta tecnica; la presentazione della bozza dei documenti per le procedure di gara dovranno essere rese disponibili entro 150 giorni dalla scadenza delle rispettive polizze o 120 giorni derivanti dal ricorso a procedure negoziate;

6. assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento delle procedure di gara e di valutazione delle offerte, ferma restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo all'Autorità;

g. attività di assistenza, consulenza e collaborazione nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti assicurativi dell'Autorità (es. controllo delle polizze emesse, appendici, regolazione, comunicazione dati, scadenze e ratei e ogni altra connessa attività amministrativo contabile), anche se stipulati precedentemente al conferimento dell'incarico di broker;

h. versamento del premio alle compagnie in nome e per conto dell'Autorità, come dettagliato nel successivo art. 5;

i. segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico formali ed economici e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze stipulate dall'ente;

j. segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi o delle mutate condizioni degli stessi, fornendo l'assistenza necessaria ad eventuali modifiche o adeguamenti delle polizze;

- k. elaborazione di rapporti quadrimestrali – e comunque riepilogativi di tutto il periodo di durata del servizio alla scadenza contrattuale – sull'andamento dei sinistri, corredati di valutazioni, commenti ed eventuali proposte;
- l. elaborazione di un rapporto annuale che, in relazione agli elementi principali del programma assicurativo di cui al presente articolo, evidenzi gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;
- m. organizzazione e tenuta di incontri ogni qual volta richiesto dall'Autorità, al fine di raccogliere documentazione, analizzare eventuali posizioni anomale e/o dubbie, nonché risolvere qualunque altro problema assicurativo, anche non specificamente legato alle polizze in corso, da tenersi entro 15 giorni solari dalla richiesta;
- n. elaborazione di pareri specifici da rendere entro 15 giorni solari dalla richiesta;
- o. formazione ed aggiornamento, con cadenza semestrale, dei soggetti indicati dall'Autorità sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Autorità, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazione;
- p. supporto all'Autorità nell'intraprendere le necessarie iniziative finalizzate ad allineare le scadenze di tutte le polizze in essere;
- q. ogni ulteriore attività di gestione, consulenza e assistenza attinente a profili di natura assicurativa che si rendesse necessaria nel corso dell'incarico;

La prestazione dovrà essere resa secondo le specifiche indicate nei documenti di gara, oltre che secondo l'offerta formulata.

### **Articolo 3 Situazione assicurativa dell'Autorità.**

L'attività di assistenza, consulenza e collaborazione alla gestione ed all'esecuzione dei contratti relativi alle coperture in essere presso l'Autorità come da prospetto di cui all'art.3 degli obblighi contrattuali, è demandata alla società ..... a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico, senza oneri aggiuntivi per l'Autorità.

I rapporti economici tra broker cessante e broker subentrante sono regolati dal successivo art. 10 *“Remunerazione del broker e passaggio del portafoglio del presente contratto”*.

Si ribadisce che per la completa gestione delle polizze di cui al presente articolo, nessun onere di carattere economico e di alcuna natura dovrà gravare sull'Autorità.

### **Articolo 4 - Gestione delle polizze e pagamento dei premi.**

Il broker dovrà provvedere ad ogni adempimento utile alla gestione amministrativa e tecnica delle polizze, come indicato all'art. 2, al fine di garantire il rispetto dei termini dalle stesse indicati, anche da parte delle Compagnie contraenti.

In particolar modo, è obbligato a comunicare, con preavviso di 30 giorni, la scadenza e l'importo di rata per il pagamento dei premi delle rispettive polizze.

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Autorità entro i termini contrattualmente previsti.

Il versamento del premio nelle mani del broker, concreta il pagamento del premio stesso a favore dell'impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 1901 del codice civile e dell'art. 118 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Il Broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell'Autorità, nei termini convenuti con le Compagnie medesime, al fine di garantire all'Autorità l'efficacia e la continuità delle rispettive coperture assicurative.

Non sono imputabili all'Autorità gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker agli Assicuratori.

A seguito del versamento dei premi, il broker è obbligato a rilasciare all'Autorità, entro il termine perentorio di 15 (quindici giorni) dall'emissione del documento da parte della Compagnia, le ricevute emesse dalle Società di assicurazione, debitamente quietanzate.

#### **Articolo 5 Cauzione**

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto è stata presentata dalla società ..... la polizza fideiussoria n. .... rilasciata dalla ..... in data ....., per un importo di *euro* ..... pari alla prevista percentuale del 10% dell'importo contrattuale (per ribassi fino al 10% degli importi posti a base d'asta), ai sensi dell'art.103 del d.lgs. 16 aprile 2016, n. 50.

Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 97 co.7 del Codice

La suddetta garanzia fideiussoria dovrà rimanere vincolata fino all'atto dello svincolo che sarà disposto dopo la scadenza del contratto, previa emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 16 aprile 2016, n. 50, previa deduzione di eventuali crediti della Committente verso il Broker.

Il Broker si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque,

sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

L'Autorità ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del broker per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

L'Autorità ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali, per la soddisfazione degli obblighi contrattuali, per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché, per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica del personale impiegato dal fornitore.

In ogni caso il broker è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Autorità si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente.

In caso di inadempimento a tale obbligo la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

#### **Articolo 6 Oneri contrattuali**

Il broker si impegna a svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse dell'Autorità, nel rispetto delle indicazioni dalla stessa fornite.

Tutte le spese relative all'appalto ed al presente contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto senza diritto di rivalsa, vengono assunte dal fornitore.

Sono a carico del broker le spese di missione del personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il broker non è legittimato a sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Autorità.

Il broker deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall'Autorità, assicurando la tutela degli interessi della stessa. Deve, altresì, assicurare trasparenza nei rapporti con le compagnie di assicurazione, obbligandosi a trasmettere all'Autorità ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

#### **Articolo 7 Obblighi del fornitore nei confronti dei propri dipendenti**

Il broker si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il broker si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i

relativi oneri. In particolare, il broker si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Articolo 8 Verifiche della corretta esecuzione delle prestazioni**

Il broker si obbliga a consentire all'Autorità di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

#### **Articolo 9 Responsabilità del fornitore e coperture assicurative**

Il broker per l'intera vigenza contrattuale, assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Lo stesso dovrà rimanere in possesso, per tutta la durata del contratto, di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali, come previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006 e dagli artt. 110 e 112 del d.lgs. n. 209/2005, con un massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00.

Il broker è tenuto a comprovare annualmente la validità ed efficacia di tale polizza ed a comunicare eventuali variazioni della stessa.

Inoltre, il broker, per tutta la durata del contratto, dovrà essere assicurato con idonea compagnia assicuratrice, con polizze RCT/O, per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti stessi della società, per i rischi derivati dalla sua attività di servizio.

#### **Articolo 10 Remunerazione del broker e passaggio di portafoglio**

L'incarico di cui trattasi non comporta, per l'Autorità, alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant'altro, giacché il compenso per il broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale, resterà a carico delle Compagnie di assicurazione, sulla base delle provvigioni determinate in base al ribasso percentuale indicato in sede di offerta. Si precisa che le predette provvigioni saranno applicate alle coperture che verranno stipulate, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi, successivamente alla scadenza del termine naturale dei contratti in essere, ad eccezione dei casi in cui l'Autorità ritenga di non inserire la cosiddetta "clausola broker" nei rapporti con le compagnie assicuratrici.

Per quanto concerne le coperture in essere, di cui al precedente art. 3, le provvigioni sono quelle già previste in fase di stipulazione delle correnti polizze assicurative. Dette provvigioni sono calcolate sulla base delle percentuali previste dai vigenti contratti assicurativi come riportato nella tabella di cui all'art.12 *"Remunerazione del broker e passaggio di portafoglio"* degli obblighi contrattuali..

Come previsto nel codice deontologico di autoregolamentazione professionale del broker di assicurazioni e riassicurazioni, si precisa che al broker cessante competono, salvo diversi accordi fra le parti:

- le provvigioni maturate sui contratti pluriennali in corso, limitatamente al premio la cui scadenza annua cada entro la data di scadenza del suo incarico;

- le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati da lui incassati e sulle rate frazionate del premio annuo, di cui abbia incassato la prima rata.

Al fine di una più efficiente gestione del servizio, alla scadenza contrattuale dell'incarico di cui al presente affidamento, il broker uscente, per l'annualità assicurativa per la quale lo stesso abbia già incassato il premio anticipatamente, dovrà curare la gestione dei sinistri afferenti alle relative polizze assicurative nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto all'art.2 del presente contratto.

Nessun compenso potrà, comunque, essere richiesto nel caso in cui l'Autorità non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare.

L'importo complessivo stimato delle provvigioni relative al contratto di durata biennale, con facoltà per l'Autorità di richiedere la prosecuzione del servizio per ulteriori 24 mesi, è pari ad euro ..... (.....)- importo stimato per l'intera durata contrattuale, compresa, quindi, l'opzione di rinnovo).

Si precisa che l'importo è meramente presuntivo, stimato sulla base del programma assicurativo in essere.

In ogni caso, per tutte le attività prestate dal broker, nessun onere di carattere economico e di alcuna natura dovrà gravare sull'Autorità.

#### **Articolo 11 Durata, decorrenza del contratto e recesso**

Il contratto ha durata biennale a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico, con facoltà per l'Autorità di chiedere il rinnovo del servizio per ulteriori 24 mesi, secondo la normativa vigente.

È fatta salva la facoltà di recesso anticipato dell'Autorità, da esercitarsi almeno un mese prima della data in cui il recesso deve avere effetto.

### **Articolo 12 Domicilio legale**

A tutti gli effetti del presente contratto il broker elegge domicilio in via –  
..... indirizzo PEC.....

Lo stesso ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio.

In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico del fornitore.

### **Articolo 13 Riservatezza e protezione dei dati personali**

Il broker s'impegna a garantire la massima riservatezza riguardo i dati e le informazioni, di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico. Al riguardo farà sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. La massima riservatezza è richiesta anche successivamente alla scadenza del contratto.

Per quanto concerne la protezione dei dati personali, il broker si impegna:

- a rispettare ed assicurare le misure di sicurezza necessarie per adeguare il livello di protezione dei locali, degli archivi, dei documenti e dei dati alle prescrizioni del decreto legislativo 196/2003 e del Garante per la protezione dei dati personali;

- a conservare dati e documenti in modo da garantirne integrità, riservatezza e disponibilità;
- a non duplicare o riprodurre i dati personali custoditi in esecuzione del presente contratto, e a non renderli accessibili a terzi, se non richiesto dall'Autorità o dagli interessati;
- ad accedere ai dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del contratto;
- a consentire all'Autorità ed alle persone da questa incaricate l'accesso ai propri locali al fine di verificare il rispetto di quanto sopra.

#### **Articolo 14 Referenti dell'appalto**

Il broker fornisce il team proposto in sede di offerta tecnica confermando, pertanto, gli incaricati i cui curricula sono stati allegati all'offerta tecnica, valutata in sede di gara.

Il broker nomina, nell'ambito del team offerto, come responsabile/coordinatore del servizio individuato tra le risorse senior il sig. ...., recapiti (tel,fax, e-mail)

Il responsabile/referente ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

Il responsabile/referente deve assicurare il reperimento, eventualmente immediato, nell'arco della giornata lavorativa.

Il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo è ..... che possiede adeguata esperienza e professionalità rispetto alla risorsa sostituita.

L'Autorità potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere in qualsiasi momento, la sostituzione del responsabile/referente laddove non riscontri competenze in linea con le proprie esigenze. In tale caso, il broker dovrà individuare un nuovo responsabile/referente entro 5 giorni solari dalla richiesta dell'Autorità.

Il rispetto del predetto termine costituisce termine rilevante ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1465 del Codice Civile.

### **Articolo 15 Risoluzione del contratto**

L'Autorità si riserva, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, previa semplice comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata (A/R) o PEC, con effetto immediato e senza alcun genere d'indennità e compenso per il broker, qualora, ad insindacabile giudizio dell'Autorità, le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento del servizio non corrispondano alle condizioni stabilite nei documenti di gara, ovvero, il servizio sia erogato in modo qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle irregolarità, frodi e negligenze in genere, non sia stato rispettato il termine di cinque giorni previsto dal precedente articolo 14 per l'individuazione del nuovo responsabile, nonché, nei casi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

Automatica risoluzione interverrà in caso di violazione dell'art.13 *Riservatezza e protezione dei dati personali* e nel caso in cui il broker perda uno dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara.

In caso di risoluzione del contratto, l'Autorità si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicare il servizio oggetto del presente contratto all'operatore classificatosi al secondo posto nella graduatoria della gara.

## **Articolo 16 Penali**

Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività previste, l'Autorità provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC o raccomandata A/R, assegnando al broker 7 giorni lavorativi consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero ritenute idonee, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di:

1. € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati dall'Autorità per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
2. € 500,00 per ogni eventuale inadempienza rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica.

Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del contratto.

Le penali verranno applicate sulla cauzione definitiva presentata che dovrà essere, conseguentemente, reintegrata dal fornitore o, in alternativa, mediante richiesta di pagamento diretto presentata al fornitore.

L'applicazione delle penali non preclude all'Autorità la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 15 *“Risoluzione del contratto”*.

L'ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

## **Articolo 17 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Autorità, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R. o PEC, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il broker è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

La comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro ( art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo.

#### **Articolo 18 Foro competente**

In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Roma.

#### **Art. 19 Codice ETICO –**

Il broker dichiara di aver preso visione del Codice Etico della Committente consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il broker e l'Autorità. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il broker, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al d.lgs. 231/2001.

In caso di inadempimento da parte del broker agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

## **Articolo 20 Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia e al regolamento disciplinante l'autonomia contabile dell'Autorità.

Il sottoscritto ....., in qualità di ..... dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., la società..... dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: artt. 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13,15, 16, 17, 18 e 19 del presente contratto.

*Il legale rappresentante*

\_\_\_\_\_

( .....)

-----

Il presente contratto, mentre impegna immediatamente la società ..... non sarà impegnativo per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, se non dopo la determina del Segretario Generale di approvazione, ai sensi dell'art. 40, comma 4 del citato regolamento di disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità.

Fanno parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma

sottoscritti per accettazione dalle parti e depositati agli atti della Stazione

Appaltante i seguenti documenti:

1. obblighi contrattuali